



Unione dei Comuni Lombarda Bassa Bresciana Occidentale

25034 Orzinuovi (Bs) - Via Marconi n. 27
Partita Iva e Codice Fiscale: 03248690988
Telefono 030/942842 - Fax 030/8992003
Mail: info@unionecomunibbo.it
P.E.C.: unionecomuni.bbo@pec.regione.lombardia.it

Approvato con Determinazione Area Servizi Amministrativi n. 69 del 11/11/2020

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RDP) O DATA PROTECTION OFFICER (DPO), AI SENSI DELL'ART. 37 E SEGUENTI DEL REGOLAMENTO EUROPEO UE 2016/679 – (G.D.P.R.) - DURATA: ANNI DUE 2021/2022 PER L'UNIONE BBO E PER I SEI COMUNI ASSOCIATI: LONGHENA, LOGRATO, MACLODIO, ORZINUOVI, ORZIVECCHI, VILLACHIARA. CIG ZB52F262B1

PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA ART. 36 - COMMA 2 - LETTERA A) E ART. 95 COMMA 2 - DEL D.LGS. 50/2016 OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA DA ESPLETARSI MEDIANTE SINTEL- PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT ARIA AZIENDA REGIONALE PER L'INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI.

CAPITOLATO PRESTAZIONALE

ART. 1 OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

Il servizio ha per oggetto l'affidamento dell'incarico per Unione dei Comuni Lombarda Bassa Bresciana Occidentale e i comuni aderenti di Longhena, Lograto, Macclodio, Orzinuovi, Orzivecchi, e Villachiara di Data Protection Officer (Responsabile della protezione dei dati) a Soggetto esterno in possesso dei requisiti previsti dal regolamento europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679 (*di seguito denominato: GDPR*).

Il presente capitolato stabilisce i criteri e le modalità prestazionali minime richieste all'affidatario del servizio sulla base dei quali è stato sviluppato il progetto gestionale elaborato dall'aggiudicatario medesimo. Il contenuto del progetto determinerà le modalità di concreta esecuzione dell'affidamento fatto salvo la possibilità per l'Unione BBO, a tutela del pubblico interesse, di formulare direttive vincolanti per l'affidatario in sede di esecuzione. In caso di discrasie tra quanto indicato dal progetto e quanto previsto dal presente capitolato o di problematiche interpretative prevalgono le disposizioni di quest'ultimo. Lo sviluppo operativo del progetto sarà in ogni caso subordinato alla vigilanza e all'assenso dell'Ente.

ART. 2 CARATTERISTICHE E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

2.1. ATTIVITÀ DI DATA PROTECTION OFFICER (DPO)

Al DPO, quale responsabile della protezione dei dati, competono le prestazioni previste dall'art. 39

del GDPR, di seguito indicate (a titolo non esaustivo):

- redigere un piano di lavoro;
- informare e fornire consulenza, informazione ed indirizzo al Titolare del trattamento ed al Referente aziendale privacy in merito agli obblighi vigenti relativi alla protezione dei dati; il servizio di consulenza assolve altresì alla finalità di rispondere a singoli quesiti istituzionali in materia di privacy;
- sorvegliare l'osservanza della normativa vigente in materia nonché delle politiche del Titolare del trattamento relative alla protezione dei dati personali e sensibili, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo: nell'ambito della predetta funzione, il DPO dovrà svolgere appositi audit, sulla base del proprio piano annuale, garantendo la presenza in ogni Comune per un numero di giornate sufficienti all'esecuzione di almeno n. 6 audit nel primo anno di attività;
- assistere il Titolare del trattamento nel controllo del rispetto a livello interno del GDPR;
- supportare l'Unione e i Comuni nella gestione documentale per tutta la documentazione prodotta sulla protezione dei dati, ai fini di esibizione a terzi, e tesa a dimostrare in modo oggettivo e trasparente le attività poste in essere per la compliance al GDPR, in linea con il principio di accountability;
- cooperare e fungere da punto di contatto con l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente ad ogni altra questione: Il DPO facilita l'accesso, da parte dell'autorità di controllo, ai documenti e alle informazioni necessarie per l'adempimento dei suoi compiti, nonché ai fini dell'esercizio dei suoi poteri di indagine, correttivi, autorizzativi e consultivi. In ogni caso il DPO può consultare l'autorità di controllo con riguardo a qualsiasi altra questione;
- fungere da punto di contatto per gli interessati in merito al trattamento dei loro dati personali e/o sensibili e all'esercizio dei diritti, comunicando con gli interessati in modo efficiente;
- cooperare e supportare il Responsabile della Trasparenza e i singoli RUP comunali e dell'Unione (Responsabile Unico del Procedimento) nella valutazione delle richieste di accesso agli atti nell'ottica di contemperare il diritto di accesso al diritto di riservatezza dei dati trattati;
- considerare debitamente i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo: il DPO deve definire un ordine di priorità nell'attività svolta e concentrarsi sulle questioni che presentino maggiori rischi in termini di protezione dei dati, naturalmente senza trascurare di sorvegliare altri trattamenti associati ad un livello di rischi inferiore;
- fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento e supportare il titolare nell'esecuzione delle attività necessarie per effettuare la valutazione d'impatto e l'eventuale il riesame;
- garantire la propria partecipazione nei casi in cui il Titolare coinvolga il DPO in questioni attinenti la protezione dei dati, sin dalla fase di progettazione di dette attività e comunque garantire la propria pronta reperibilità con le modalità specificate nel progetto tecnico;
- riferire direttamente al titolare di ogni ente riguardo alle indicazioni raccomandazioni fornite nel quadro delle sue funzioni;
- fornire ad ogni comune il reporting riguardo al livello di conformità al GDPR;
- redigere una relazione annuale delle attività svolte da sottoporre al titolare di ogni Ente;
- supportare i comuni nella predisposizione e gestione di specifici audit privacy interni che esterni;
- programmare l'attività di formazione ed aggiornamento annuale degli operatori dell'Unione e dei Comuni, in accordo con gli stessi, sulle problematiche e la legislazione concernente la materia del trattamento dei dati;

- evadere i quesiti di natura legale in materia di privacy richiesti dai comuni entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni o (quello migliorativo indicato nell'offerta tecnica);
- partecipare su richiesta a riunioni del management di alto livello ed essere presente ogniqualvolta debbano essere assunte decisioni che impattano sulla protezione dei dati documentando le motivazioni che hanno portato a condotte difformi da quelle raccomandate dal DPO;

Nell'adempimento dei propri compiti, il DPO dovrà attenersi al segreto e alla riservatezza; tali vincoli non precludono la possibilità per il DPO di contattare e chiedere lumi all'autorità di controllo.

I dati di contatto del DPO sono pubblicati e comunicati alle pertinenti autorità di controllo affinché possa essere contattato sia dagli interessati che dalle autorità di controllo in modo facile e diretto.

2.2. REQUISITI DEL DPO

Il DPO deve possedere:

- alte qualità professionali, tra le quali, certamente, possedere competenze giuridiche ed in particolare avere un'approfondita conoscenza del GDPR, della vigente normativa e delle prassi nazionali ed europee in materia di protezione dei dati;
- conoscenze dello specifico settore di attività dell'Unione e dei Comuni;
- esperienza su tematiche legate alla privacy, alla gestione e sicurezza informatica dei dati e delle informazioni e della trasparenza in ambito enti locali;
- esperienza di consulenza, anche legale, in favore di enti pubblici, riguardo alle tematiche legate alla privacy, diritto informatico ed internet, amministrazione digitale, accesso e trasparenza.
- adeguata conoscenza delle norme e delle procedure amministrative applicabili;
- capacità di promuovere una cultura di protezione dei dati all'interno dell'organizzazione dei Comuni e, dunque, sotto il profilo delle qualità personali, deve possedere elevati standard deontologici, quali la correttezza, lealtà ed integrità di condotta;
- competenze in materia di risk management e di analisi dei processi.

Il DPO non deve trovarsi in situazione che potrebbe anche potenzialmente configurare un conflitto di interessi.

L'Aggiudicatario, al fine di una maggior efficienza del servizio erogato in favore dell'Unione e dei Comuni, dovrà affiancare al DPO un team specializzato in grado di completare il profilo professionale del DPO come sopra definito e di svolgere le attività di consulenza e formative previste nel presente Capitolato Prestazionale.

Si specifica che l'Aggiudicatario deve garantire nel Team specializzato di supporto (Staff tecnico) la presenza di almeno tre figure professionali, in specie:

- una figura professionale con competenza in materie giuridiche;
- una figura professionale con competenza in materie informatiche (es. in ambito di sicurezza informatica e cyber risk);
- una figura professionale con competenza in materie archivistiche;

Si specifica che anche il singolo componente del team specializzato non deve trovarsi in situazione che potrebbe anche potenzialmente configurarsi un conflitto di interesse.

Per garantire le prestazioni previste dal presente articolo e dalle disposizioni in materia, il DPO, pur potendosi avvalere di un team (staff tecnico), funge da contatto principale; per tale ragione è necessaria una chiara ripartizione dei compiti del team.

2.3. ATTIVITÀ DI FORMAZIONE

Il servizio comprende l'attività di formazione obbligatoria a favore del personale.

Il Concorrente deve presentare un programma di formazione, che sarà oggetto di punteggio tecnico.

La formazione proposta sarà articolata sull'intero biennio di durata del contratto.

Nel primo anno, dovrà essere attuato almeno n.1 evento formativo per il personale dipendente per ogni Comune in aula (messa a disposizione dai singoli Comuni).

L'evento avrà una durata minima di n. 4 ore e dovrà prevedere, oltre ad una sintesi del contesto giuridico di riferimento, l'illustrazione delle azioni attuate dall'Unione e dai Comuni e da attuare ai fini di compliance GDPR, nonché l'illustrazione di casi pratici/esercitazioni volte a coinvolgere e sensibilizzare i destinatari del corso.

Nel corso dell'evento sarà presentato il DPO, il quale dovrà illustrare i propri compiti ed il tipo di supporto che può fornire agli interessati.

L'evento formativo in aula sarà ripetuto nel secondo anno, con almeno n.1 edizione, secondo il cronoprogramma stabilito nel piano di lavoro, fermo restando che l'individuazione delle date e le modalità più strettamente organizzative saranno effettuate d'intesa con l'Area Risorse Umane dell'Unione e di ogni Comune.

2.4. RISORSE E RIFERIMENTI INTERNI AD OGNI COMUNE

Il DPO dovrà svolgere il proprio ruolo dedicando all'Unione e ad ogni singolo Comune un tempo adeguato rispetto ai compiti ad Egli assegnato ed utilizzando le risorse umane e strumentali interne alla propria Società.

Il DPO riferisce al titolare di ogni Ente.

Per esigenze organizzative ed operative, ogni Ente potrà mettere a disposizione delle figure interne con funzione di filtro e di facilitazione verso il DPO.

Inoltre, in Unione e in ogni Comune costituirà un apposito gruppo di lavoro al cui interno sarà presente una componente informatica, una componente amministrativa, che si interfacceranno con il DPO allo scopo di garantire l'efficace svolgimento delle attività oggetto del presente Capitolato prestazionale.

Al DPO è consentito l'accesso a tutti gli Uffici di Unione e di ogni Comune al fine di acquisire notizie, informazioni e documenti necessari per lo svolgimento dei propri compiti anche mediante interviste al personale. L'accesso agli Uffici di ogni Ente sarà preceduto, di norma, da apposita comunicazione ai responsabili degli uffici medesimi.

ART. 3 DURATA DELL'AFFIDAMENTO

Il contratto avrà durata di anni due 2021/2022 a decorrere dalla data dell'aggiudicazione. Alla fine di tale periodo il contratto scadrà di pieno diritto senza bisogno di alcun preavviso o disdetta.

ART. 4 COSTO DEL SERVIZIO

L'importo complessivo a base di gara è **pari ad € 36.800,00 (iva esclusa)** così da ripartirsi proporzionalmente alle dimensioni dell'Unione BBO e dei comuni aderenti.

ART.5 ADEMPIMENTI RICHIESTI ALL’AFFIDATARIO

Si precisa che il contratto verrà sottoscritto dall’Unione dei Comuni Lombarda Bassa Bresciana Occidentale mediante lettera commerciale ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.lgs. 50/2016.

Non è richiesta la garanzia per la partecipazione alla procedura di affidamento, ai sensi dell’art.93, c.1. (ultimo periodo) del D.lgs. 50/2016.

Non è richiesta la garanzia definitiva in esecuzione, ai sensi dell’art.103, c.11 del D.lgs. 50/2016, in caso di comprovata solidità economica dalla ditta aggiudicataria (appaltatore), debitamente dimostrata, nonché in subordine ad un miglioramento, da parte dell’appaltatore del prezzo di aggiudicazione. Qualora non si verificano le condizioni di cui sopra, la garanzia definitiva di esecuzione deve essere prestata dall’appaltatore, prima della stipula del contratto, mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa avente validità per l’intera durata del contratto, del valore da quantificarsi con le modalità stabilite dall’art.103 del D.lgs. 50/2016.

ART. 6 COPERTURA ASSICURATIVA E RESPONSABILITÀ

Tutti gli obblighi assicurativi, anche infortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico della ditta aggiudicataria.

L’Unione BBO e ogni singolo Comune intende costruire il proprio modello organizzativo e verificarne costantemente la sua conformità al GDPR mediante il ricorso ad un DPO esterno, in possesso di qualificata professionalità, ed a servizi di consulenza e supporto di elevato livello qualitativo. Pertanto, nel caso in cui il Titolare del trattamento dovesse prendere decisioni non conformi alla vigente normativa con il configurarsi di conseguenti danni a soggetti terzi e/o sanzioni e tali decisioni siano dovute a pareri fuorvianti del DPO ovvero ad inadempienze/errori di quest’ultimo e/o della Società di consulenza, ogni singolo Comune potrà fare valere i propri diritti, in sede di rivalsa.

Allo scopo, all’atto della sottoscrizione del contratto, la Società aggiudicataria dovrà dimostrare di possedere adeguata copertura assicurativa del professionista DPO e della Società stessa per i rischi connessi a responsabilità professionale.

ART. 7 PRESENTAZIONE FATTURE E MODALITÀ PAGAMENTI

I pagamenti verranno effettuati dall’Unione BBO in 2 rate annuali semestrali posticipate, dietro emissione di fatture.

L’emissione di fattura dovrà essere preceduta da approvazione, a cura del Responsabile dell’esecuzione, individuato da ogni singolo Ente di “stato di avanzamento del servizio”, ovvero di apposita relazione in cui la Società aggiudicataria elenca i servizi resi e le attività svolte, in coerenza con il cronoprogramma, il piano di lavoro offerto in sede di gara ed i tempi e le modalità stabiliti nel presente Capitolato Prestazionale.

La presentazione delle fatture elettroniche dovrà avvenire secondo le specifiche contenute nel Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 (“Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 1, commi da 209 a 213, della l. 24 dicembre 2007, n. 244”). L’Unione BBO si impegna a pagare le suddette fatture entro il termine massimo di 30/60 giorni dalla data di presentazione delle medesime, previa verifiche tecnico- amministrative e contabili.

ART. 8 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce causa di risoluzione del contratto.

Unione BBO si riserva di verificare in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 9 SUBAPPALTO

L'affidatario è tenuto ad eseguire in proprio l'appalto. È ammesso il subappalto esclusivamente ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

ART.10 TRATTAMENTO DEI LAVORATORI E RISPETTO NORME DI SICUREZZA

L'aggiudicatario si obbliga ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, se cooperative anche nei confronti dei soci lavoratori, le condizioni contrattuali previste dalle norme di riferimento.

L'aggiudicatario del servizio adotta tutti gli accorgimenti ed i dispositivi di protezione per la tutela della sicurezza dei lavoratori.

L'aggiudicatario deve comunicare, se richiesto, tutti gli atti ed i comportamenti adottati in applicazione del D.lgs. 81/2008.

In relazione all'affidamento del servizio è stata valutata la non presenza di rischi dati da interferenze di cui all'art. 26 comma 3) del D.Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 e quindi non è stato predisposto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI).

ART. 11 RECESSO

L'Unione BBO e ogni singolo Comune si riserva, a suo insindacabile giudizio, senza possibilità di opporre eccezione alcuna da parte dell'incaricato e senza diritto a indennità, risarcimenti o rimborsi comunque denominati, di recedere dal contratto di affidamento del servizio con comunicazione via PEC entro il mese di gennaio di ogni anno, senza pregiudizio di ogni altra rivalsa per danni.

ART. 12 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Unione BBO si riserva il diritto di risolvere il contratto ex art. 1453 del c.c., previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni, qualora:

- l'Aggiudicatario non dia inizio all'esecuzione del servizio entro la data pattuita dal contratto;
- l'Aggiudicatario non esegua il servizio in modo strettamente conforme alle disposizioni del presente capitolato e contrattuali;
- nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali, derivanti dall'applicazione singola o ripetuta delle clausole previste dal successivo articolo, superi il 10% del valore del contratto.

In ogni caso l'Unione BBO, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potranno risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), previa dichiarazione da comunicarsi all'Aggiudicatario con PEC., nei seguenti casi:

- insufficiente o mancata esecuzione delle prestazioni che pregiudichi il servizio affidato;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio;
- cessione del contratto;
- sub-appalto non autorizzato;
- in caso di cessazione di attività o di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Aggiudicatario;
- sospensione dell'erogazione del servizio da parte dell'Aggiudicatario senza giustificato motivo;
- violazione degli obblighi di riservatezza e/o trafugazione di dati;
- grave violazione degli obblighi contrattuali non sanata dall'Aggiudicatario nonostante diffida formale dell'Azienda;
- mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi del comma 1 art. 3, legge n. 136/2010 e s.m.i.;
- si verificano gravi inadempienze tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto;
- casi previsti dall'art. 108 del d.lgs. 50/2016.

ART. 13 PENALITA'

L'Aggiudicatario, nell'esecuzione di quanto richiesto, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e ai regolamenti concernenti il servizio in oggetto.

L'Aggiudicatario è responsabile delle prestazioni assegnate e risponde di eventuali danni direttamente conseguenti a mancati adempimenti, al loro parziale assolvimento, al loro non corretto adempimento.

Sarà applicata la penale pari a euro 150,00 nei casi di:

- mancato rispetto delle tempistiche indicate dall'Aggiudicatario nel cronoprogramma presentato in sede di offerta, per ciascuna contestazione;
- mancato rispetto dei termini di cui all'art. 2.1 del presente capitolato per l'evasione ai quesiti di natura legale in materia di privacy richiesti dall'Unione BBO e dai Comuni (5 giorni o *quello migliorativo proposto nell'offerta*), per ciascun giorno naturale e consecutivo di ritardo;
- mancato rispetto del numero di edizioni per la formazione in aula di cui all'art. 2.3. del presente capitolato (o *quello migliorativo proposto nell'offerta*), per ogni edizione non realizzata, purché a causa non imputabile a Unione BBO e Comuni aderenti.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta a mezzo di PEC rilevante l'inadempienza; l'Aggiudicatario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre n. 15 (quindici) giorni consecutivi dalla notifica. Trascorso tale termine ed in mancanza di accoglimento delle giustificazioni dell'Aggiudicatario, l'Unione provvederà al recupero delle penali mediante deduzione di pari importo sui corrispettivi in pagamento.

ART. 14. REFERENTI COMUNALI

L'Unione BBO e ogni Comune nominerà i suoi referenti cui l'impresa si rivolgerà per qualsiasi problema di carattere organizzativo e gestionale.

ART. 15. STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

L'aggiudicatario è obbligato alla stipulazione del contratto mediante lettera commerciale, con l'osservanza dei principi generali di cui agli artt.li 1337-1338-1375 c.c., improrogabilmente entro il termine che verrà assegnato dall'Ente, pena la decadenza dall'aggiudicazione.

In considerazione della particolare tipologia di utenza e della conseguente rilevanza del servizio oggetto di affidamento, che non può subire interruzioni senza un grave danno all'interesse pubblico, nelle more della stipula del contratto sarà possibile autorizzare l'esecuzione anticipata della prestazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016.

ART.16 RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE E NORME DI GARANZIA

Per quanto non espressamente previsto dalla lettera di invito e dagli altri documenti da esso richiamati, si farà esplicito riferimento, in quanto compatibili con la lettera di invito e relativi allegati, alle norme del Codice Civile, alla legislazione vigente in materia di appalti e forniture.

La ditta è altresì tenuta al rispetto anche di tutte le norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e/o durante il rapporto contrattuale.

Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dalla loro introduzione o applicazione.

L'Unione si riserva, comunque, la facoltà di rivedere il Capitolato, apportando eventualmente modifiche e/o integrazioni per sopraggiunti imprevisti, riscontrati durante l'espletamento del servizio o per apportare migliorie al servizio stesso.

ART. 17 CLAUSOLA DI "PANTOUFLAGE"

Ai sensi del comma 16-ter dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 "i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti."

ART. 18 - PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA E PATTO D'INTEGRITÀ

L'operatore economico prende visione del contenuto del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e del Patto d'integrità accettandone ed osservandone senza riserve i contenuti.

In caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e il Patto d'integrità sono visionati da ciascun operatore economico consorziando/consorziato o raggruppando/raggruppato. Inoltre in caso di avvalimento il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e il Patto d'integrità devono essere visionati anche dall'impresa ausiliaria oltre che dall'operatore economico concorrente.

ART.19 DOMICILIO DELL'APPALTATORE

Il prestatore del servizio elegge il proprio domicilio legale a tutti gli effetti presso il recapito indicato nell'offerta, al quale vanno pertanto indirizzate tutte le eventuali comunicazioni o

notifiche.

ART. 20 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Tutti i dati personali comunicati da ciascuna parte sono lecitamente trattati sulla base del presupposto di liceità enunciato all'art. 6 par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016.

Ciascuna parte dichiara di essere informata sull'utilizzo dei propri dati personali funzionali alle trattative precontrattuali in essere tra le medesime Parti. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero anche al di fuori dell'Unione Europea, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi di legge. Le parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia e si impegnano ad attenersi al vincolo della riservatezza.

L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è consultabile sul sito web dell'ente all'indirizzo www.unionecomunibbo.it

ART. 21 CONTROVERSIE

Ogni controversia che dovesse sorgere tra l'ente concedente ed il concessionario anche circa l'interpretazione e la corretta esecuzione delle norme contrattuali, verrà definita a termine di legge.

E' competente in via esclusiva il Foro di Brescia.